

I DOCUMENTI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI

A partire dal settembre 1996 non è più necessaria la bolla di accompagnamento per il trasporto delle merci, ma la documentazione dei beni viaggianti è stata sostituita da un più semplice "documento di trasporto" (D.D.T.).

Ai fini della relativa documentazione nel trasporto dei beni ricorrono normalmente quattro diverse situazioni:

- trasporto di beni a seguito di fatturazione immediata:
in tal caso la merce è "scortata" dalla relativa fattura, che può anche essere emessa entro la mezzanotte del giorno della consegna della merce e trasmessa al destinatario "tramite sistemi informativi"
- trasporto di beni con fatturazione differita:
quando ci si avvale della possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene, la cessione deve risultare da un documento di trasporto o da altro documento atto a identificare i soggetti tra i quali viene effettuata l'operazione. Pertanto gli operatori che si avvalgono di questa possibilità devono emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, un D.D.T. o documento di consegna, redatto in forma libera, senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato nel quale devono essere indicati:
 - data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione);
 - generalità del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto,
 - la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.

I D.D.T. devono avere una loro numerazione progressiva che andrà riportata, insieme alla data, sulla conseguente fattura differita.

Da precisare che al D.D.T. è equiparabile qualsiasi documento che contenga gli elementi sopra indicati, come ad esempio note di consegna, lettere di vettura, polizza di carico

Il D.D.T., come tutti i documenti previsti per l'IVA, deve essere conservato per almeno 10 anni

- trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà:
è il caso ad esempio di strumenti dati in comodato o merci date in conto lavorazione (cera da trasformare in fogli cerei). L'utilizzo del D.D.T. (indicando la causale specifica del trasporto) è efficace per superare possibili presunzioni di cessione o acquisto del bene
- trasporto di beni per la tentata vendita:
in questo caso è preferibile predisporre un D.D.T. generale con tutte le merci, indicando come causale "trasporto per tentata vendita" e consegnare ai clienti fattura immediata o nota di consegna, nel caso di fattura differita.

Inoltre legate all'attività apistica si possono verificare le seguenti situazioni:

- agricoltori esonerati dagli obblighi contabili:
l'obbligo della fatturazione (autofattura) ricade in questo caso su chi acquista i beni che potranno emettere autofattura immediata o emettere documento di trasporto (consegna) e quindi autofattura differita
- conferimenti da parte dei soci a enti, cooperative o altri organismi associativi:
il D.D.T. in questo caso può essere emesso dall'organismo associativo e consegnato al socio conferente che dovrà conservarlo per almeno 10 anni
- trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione ai mercati:
i trasporti effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio non prevedono l'emissione di un documento di trasporto o di consegna in quanto tale documento, nell'ipotesi di fatturazione differita, deve essere emesso al momento della eventuale operazione di vendita presso il mercato.